



ORDINANZA MUNICIPALE PER IL PARCO NATURALE NEL BOSCO DI CRANO

(risoluzione municipale no. 524 del 22 settembre 1997)

In applicazione dei dispositivi della legge organica comunale (LOC) riguardante la tutela delle persone e delle cose (art. 107) e richiamata anche l'ordinanza del 13 marzo 1995 sulla custodia degli animali domestici viene promulgata la seguente ordinanza:

1. all'interno del Bosco di Crano, trasformato in parco naturale, gli animali domestici devono essere costantemente tenuti al guinzaglio e per salvaguardare l'igiene e la salute pubblica i conducenti sono tenuti a raccogliere immediatamente gli escrementi facendo uso degli appositi contenitori (Robidog) ubicati alle entrate del bosco;
2. é vietato il transito con qualsiasi veicolo a motore;
3. é vietato disperdere rifiuti di qualsiasi genere e quindi si raccomanda l'uso dei contenitori;
4. i contravventori alla presente ordinanza potranno essere puniti con una multa fino a fr. 500.00 (cinquecento) in applicazione dell'art. 145 e segg. della LOC. Il Municipio si riserva inoltre la facoltà di denuncia alla magistratura;
5. l'ordinanza pubblicata all'albo comunale per un periodo di 15 giorni - dal 23 settembre 1997 all'8 ottobre 1997 - entra in vigore il 9 ottobre 1997 e durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

IL MUNICIPIO